

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

per la conduzione della sperimentazione clinica **ATLAS** dal titolo:

"Sicurezza ed efficacia dello switch di una terapia antiretrovirale combinata stabile con 2NRTI+atazanavir/ritonavir ad atazanavir/ritonavir + lamivudina in pazienti con precedenti esperienze di trattamento e completa e stabile soppressione virologica".

tra

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Milano, largo A. Gemelli, 1 - 20123 codice fiscale e partita IVA 02133120150 nella persona del Pro Rettore Vicario Prof. Franco Anelli (d'ora innanzi denominata semplicemente Promotore)

e


Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (in seguito denominata Centro) con sede legale in Sassari via Michele Coppino n° 26 codice fiscale e Partita. IVA n. 02268260904 nella persona del _Direttore Generale Dott. Alessandro Carlo Cattani,

premesso

- a) che il Promotore è interessato all'esecuzione dello studio **ATLAS** dal titolo: "Sicurezza ed efficacia dello switch di una terapia antiretrovirale combinata stabile con 2NRTI+atazanavir/ritonavir ad atazanavir/ritonavir + lamivudina in pazienti con precedenti esperienze di trattamento e completa e stabile soppressione virologica" ed il Comitato Etico del Promotore ha espresso parere favorevole alla realizzazione dello studio nella seduta del 24 marzo 2011 Prot. P/246/CE/2011 . Il Promotore ha stipulato con Bristol Myers – Squibb un accordo di cofinanziamento per la realizzazione del presente studio clinico e per la fornitura gratuita del farmaco atazanavir (Allegato 2 – Contratto Promotore – BMS). Responsabile scientifico dello Studio **ATLAS** presso il promotore è il Prof. Roberto Cauda.
- b) che il Centro possiede le competenze tecniche e scientifiche per condurre e coordinare parte della sperimentazione in questione, alla quale sarà interessata la U.O. di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (Medico Responsabile per lo studio Prof.ssa **Maria Stella Mura**) per il coordinamento scientifico e per la conduzione dello studio presso il Centro stesso;
- c) che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. n. 211/2003, il Comitato Etico del Centro nella seduta del **24.10.2011** ha espresso parere favorevole all'effettuazione della suddetta sperimentazione;
- d) che il Promotore ha stipulato con **Clinical Research Technology S.r.l. (CRO)**, con sede legale in Salerno, Via S. Leonardo 26, P.IVA 07501100635, un contratto per la preparazione, la gestione, la conduzione nonché l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di sistemi informatici per la conduzione dello studio ATLAS;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



ARTICOLO 1 - PROTOCOLLO ED INVESTIGATIONAL DRUG BROCHURE (IDB)

Il presente studio clinico, da effettuarsi presso l'**U.O. di Malattie Infettive** del Centro, sarà svolto in conformità al protocollo **ATLAS** dal titolo: "Sicurezza ed efficacia dello switch di una terapia antiretrovirale combinata stabile con 2NRTI+atazanavir/ritonavir ad atazanavir/ritonavir + lamivudina in pazienti con precedenti esperienze di trattamento e completa e stabile soppressione virologica".

A tal fine il Centro espressamente dichiara di conoscere e di approvare il suddetto protocollo, garantendo altresì di essere in grado e di impegnarsi a condurre lo studio secondo le procedure previste dallo stesso.

Eventuali modifiche al protocollo dovranno essere concordate dalle parti in forma scritta.

Il Promotore ha inoltre provveduto a consegnare al Centro l'Investigational Drug Brochure (IDB) che illustra le principali caratteristiche cliniche e tossicologiche del farmaco in studio e che il Centro dichiara di ben conoscere, ferma restando la disponibilità del Promotore a fornire tutti i chiarimenti ulteriori che nel corso dello studio si rendessero necessari.

ARTICOLO 2 - INIZIO E DURATA DELLO STUDIO

La durata dello studio è stimata essere di circa 3 anni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Si prevede un inizio dello studio clinico a **gennaio 2012** e sarà presumibilmente completato entro **gennaio 2015**. Il Centro si impegna ad arruolare un numero minimo di **10** pazienti. I pazienti parteciperanno allo studio a titolo volontario e non potranno ricevere da alcuno, né direttamente, né indirettamente, compensi di alcun tipo. L'arruolamento è di tipo competitivo. Per arruolamento competitivo si intende che, essendo una sperimentazione multicentrica, il numero di pazienti per centro può variare, in più o in meno, in funzione della capacità di arruolamento di ciascun centro e che l'arruolamento di tutti i Centri coinvolti potrà essere interrotto qualora lo studio si concluda per il raggiungimento del numero totale dei soggetti richiesti dal protocollo. Se nel corso dello studio risultasse evidente l'impossibilità a completare lo studio entro il termine sopra indicato ovvero con il numero previsto di soggetti, il Centro si impegna a darne immediato avviso al Promotore in modo da consentire la previsione di eventuali misure alternative.

Il Promotore a norma della legislazione vigente, provvederà a fornire al Centro, gratuitamente e per tutta la durata dello studio, del materiale necessario per il medesimo (es. questionari per la valutazione dell'aderenza, della qualità della vita e delle funzioni cognitive), e il farmaco atazanavir per il braccio sperimentale. Il farmaco sarà fornito al Promotore dalla Società Bristol Myers – Squibb (di seguito BMS). Il Promotore in nessun caso potrà essere considerato responsabile per qualsiasi evento derivante da ritardi che possano verificarsi nel corso dello studio derivanti da mancata consegna del farmaco non imputabili a sua diretta responsabilità, ma afferenti a obblighi di BMS.

ARTICOLO 3 - ASPETTI FINANZIARI

Per l'attività di conduzione e coordinamento dello studio prestata dal Centro, il Promotore riconoscerà alla stessa un corrispettivo quale definito nel prospetto di pagamento che si acclude al presente contratto (Allegato 1) e ne costituisce parte integrante e sostanziale; tale corrispettivo sarà erogato con le modalità ed alle condizioni stabilite nello stesso. Il presente finanziamento deriva da un accordo di co – finanziamento tra il Promotore e BMS per supportare il presente studio spontaneo multicentrico come descritto nelle Premesse.



ARTICOLO 4 - DOCUMENTI E MATERIALI (OCCORRENTI PER LO STUDIO)

Il materiale informativo ed il farmaco, trasferito dal Promotore per la conduzione dello studio clinico, deve essere utilizzato solo per lo studio clinico in oggetto e non può essere utilizzato per qualsiasi altro scopo ed in tal senso il Centro si obbliga espressamente.

Il Centro si impegna a smaltire l'eventuale farmaco scaduto o non utilizzato alla fine dello studio a proprie spese.

Il Centro si obbliga a conservare e custodire la documentazione relativa allo studio assumendosi ogni responsabilità per quanto attiene alla sicurezza della conservazione e alla contabilità di tutto il materiale fornito per lo studio.

ARTICOLO 5 - CONSENSO DEL SOGGETTO

Il Centro -nella persona dello Sperimentatore- si impegna ad ottenere, prima dell'inizio del trattamento, il consenso scritto da ciascun paziente arruolato nello studio, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

A tal fine lo Sperimentatore si impegna a fornire al soggetto tutte le informazioni relative allo studio in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed in conformità ai principi etici contenuti nella dichiarazione di Helsinki.

Sarà cura del Promotore fornire allo Sperimentatore i documenti informativi e quelli di acquisizione del consenso informato da consegnare e far sottoscrivere dai destinati ai soggetti da arruolarsi.

ARTICOLO 6 - MONITORAGGIO

Lo studio sarà monitorato dalla Clinical Research Technology (CRO) incaricata dal Promotore, che dovrà essere autorizzata ad avere accesso a tutte le informazioni risultanti dal presente Studio. La stessa sarà presentata presso i Centri prima delle previste visite di apertura.

Il Centro si impegna a garantire al Clinical Monitor la possibilità di verificare gli esami di laboratorio ed ogni altro documento relativo ai pazienti allo scopo di verificare l'attendibilità dei dati contenuti nelle schede di raccolta dati (d'ora in poi definite Case Report Forms o CRFs).

La segretezza delle informazioni relative ai pazienti sarà rispettata, in ottemperanza delle vigenti leggi.

ARTICOLO 7 – TUTELA DATI PERSONALI

Il Promotore ed il Centro provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e del rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal presente contratto, in conformità al D. Lgs. n. 196/2003, Codice Unico in materia di Privacy. Il Centro si impegna ad effettuare il trattamento dei dati nel rispetto dei limiti prescritti dal sopra menzionato Codice, in relazione alla diversa natura dei dati nonché dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 18 D. Lgs. 196/2003.

In particolare con riferimento alla deliberazione 24 luglio 2008 del Garante per la protezione dei dati personali, le parti, titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a rispettare le disposizioni relative alle modalità di trattamento e ai requisiti dei dati, alla notificazione al Garante per la protezione dei dati personali, alla designazione degli incaricati e di eventuali responsabili nonché alla custodia e sicurezza delle medesime informazioni.

Inoltre il Promotore ha predisposto apposita informativa (redatta in conformità al modello predisposto dal Garante in allegato alla sopraccitata deliberazione).

il Promotore si impegna a trattare i dati di provenienza dal Centro unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 8 - EVENTI AVVERSI

Il Centro, nella persona del Responsabile dello studio si impegna ad attenersi alle disposizioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 211/2003 in tema di notifica di eventi avversi, ad eccezione di quelli identificati nel protocollo e nel dossier per lo sperimentatore come non soggetti ad obbligo di notifica immediata; in merito alla notifica delle reazioni avverse serie, il Promotore si impegna ad attenersi alle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 211/2003.

ARTICOLO 9 - SOURCE DOCUMENTS E SCHEDE RACCOLTA DATI (CRF)

Il Centro -nella persona dello Sperimentatore- si impegna:

- a compilare, per ogni soggetto che partecipa allo studio, tutte le CRF previste e garantisce espressamente la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati riportati;
- a tenere separate le CRF dalle cartelle cliniche ospedaliere (e relativi documenti allegati) allo scopo di verificare l'attendibilità dei dati;
- a conservare e custodire il registro ospedaliero, contenente tutti i codici di identificazione dei soggetti, in un luogo sicuro per quindici (15) anni dalla conclusione dello studio.

ARTICOLO 10 - ISPEZIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ

Il presente studio potrà essere sottoposto ad ispezione, in qualunque momento, da parte delle Autorità Sanitarie (Italiane o Straniere) e/o da parte del Promotore o suoi rappresentanti (audit): scopo dell'audit è quello di verificare l'autenticità dei dati raccolti e l'aderenza della ricerca al protocollo di studio.

In conseguenza di ciò i pazienti che parteciperanno allo studio dovranno altresì essere informati dal Centro che i documenti clinici ad essi relativi potrebbero essere ispezionati anche da parte di terzi non espressamente coinvolti nella ricerca.

La segretezza delle informazioni relative ai soggetti sarà rispettata, in accordo con le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 11 - NORME APPLICABILI

Lo studio sarà condotto secondo le vigenti disposizioni in materia, nel più scrupoloso rispetto del protocollo, in conformità alle normative nazionali e nel rispetto dei principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica, più precisamente dovrà essere svolto nel rispetto della World Medical Association's Declaration of Helsinki, delle norme di buona pratica clinica previste dal D.M. 27 aprile 1992 (pubblicate sul Supplemento della G.U.R.I. n. 139 del 15 giugno 1992) e dal D.M. 15 luglio 1997 (pubblicato sul Supplemento ordinario della G.U.R.I. n. 191 del 18 agosto 1997), nonché in conformità ai DD. Ministero Salute 18 marzo 1998 e 12 maggio 2006, al D. Lgs. n. 211/2003 del 24 giugno 2003, al D. Lgs. n. 200/2007 ed in conformità al protocollo di cui al precedente art. 1.



ARTICOLO 12 - ASSICURAZIONE PER DANNI INDOTTI DAL FARMACO

Il Promotore garantisce la copertura assicurativa relativa al risarcimento in caso di danni cagionati ai soggetti dall'attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e del promotore, mediante polizza n. A1201130470, con validità 3 anni stipulata con la compagnia LLOYD'S, secondo quanto previsto dal DM 14 luglio 2009; in ogni caso, il Centro si impegna a dare al Promotore comunicazione tempestiva in merito ad ogni danno diretto o indiretto, attuale o potenziale, così come di ogni evento avverso o inconveniente evidenziatosi nel corso della sperimentazione, al fine di consentire al Promotore l'immediata attivazione di ogni azione ritenuta opportuna per la tutela dei diritti dei terzi e propri.

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui non sia stato ottenuto il Consenso Informato scritto dal paziente o dal rappresentante legalmente riconosciuto e nel caso in cui sia stato violato il protocollo di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 13 - INTERRUZIONE PREMATURA DELLO STUDIO E RECESSO DELLE PARTI

Il Promotore si riserva il diritto di interrompere il presente contratto:

- a) immediatamente, nel caso di violazione da parte del Centro, dei termini o degli obblighi assunti con il presente contratto, nonché di quelli contenuti nel protocollo;
- b) nel caso in cui le suddette irregolarità nella conduzione dello studio siano suscettibili di rettifica, il Promotore potrà a sua discrezione, assegnare un termine di trenta giorni entro i quali il Centro dovrà provvedere alla loro rettifica. Qualora ciò non avvenga nel suddetto termine, lo studio dovrà considerarsi interrotto;
- c) nel caso in cui entro 8 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto il centro non abbia arruolato nessun paziente valutabile.

Il Promotore inoltre potrà sempre richiedere l'immediata interruzione dello studio e dunque lo scioglimento del presente contratto qualora ciò risultasse necessario nell'interesse della salute e della sicurezza dei soggetti, o come conseguenza di un ordine da parte di un ente governativo o di un tribunale.

Oltre ai casi sopra citati, ciascun contraente potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di 30 giorni.

Qualora il Centro receda dal presente contratto, ovvero nel caso in cui le CRF dei soggetti risulteranno non valutabili a causa di violazioni al protocollo, il Promotore verserà il corrispettivo solo per i casi valutabili, sulla base del trattamento effettuato.

Nel caso d'interruzione prematura dello studio per qualunque causa il Centro dovrà immediatamente sospendere la somministrazione del farmaco in studio. Tutte le CRF incomplete dovranno essere completate e restituite al Promotore assieme ad un inventario del farmaco, alle restanti CRF ed al rimanente materiale per lo studio.

ARTICOLO 14- INFORMAZIONE CONFIDENZIALI

Poiché in esecuzione del presente studio sono fornite al Centro delle informazioni confidenziali, (quali ad esempio quelle contenute nel protocollo o nell'IDB), il Centro s'impegna ad esaminare e trattare con la massima segretezza la documentazione ricevuta ed a non rivelarla a terzi, fatta eccezione per le persone indicate nel protocollo o nell'IDB, per le quali la rivelazione è essenziale per lo svolgimento dello studio.

Sono escluse dall'obbligo di segretezza le informazioni che:

- siano di dominio pubblico al momento della rivelazione;
- divengano di pubblico dominio, dopo la rivelazione, a seguito di pubblicazione o per altra via, ad eccezione dell'ipotesi d'inadempimento da parte del Centro dell'obbligo di segretezza assunto con il presente contratto;
- il Centro possa dimostrare essere in suo possesso al momento della rivelazione da parte del Promotore
- il Centro riceve legittimamente da terzi non vincolati da obbligo di segretezza con il Promotore.

L'obbligo di segretezza di cui sopra resterà in vigore per un periodo di cinque anni dalla firma del presente contratto.

ARTICOLO 15 - DIRITTI DI PROPRIETÀ

Tutti i risultati derivanti dallo studio saranno di proprietà del Promotore.

Il Promotore garantisce che a seguito del presente accordo non verrà fatto alcun uso dei risultati diverso da quanto previsto dai meccanismi propri della comunicazione di risultati scientifici alla comunità scientifica internazionale. Il Promotore garantisce la pubblicazione di risultati all'interno dell'Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali (OsSC). Il Centro nei limiti delle proprie competenze si impegna a fornire al Promotore tutta l'assistenza necessaria per le attività di gestione della proprietà intellettuale permesse dalla normativa in vigore.

ARTICOLO 16 - PUBBLICAZIONI DEI RISULTATI

Il Promotore si dichiara sin da ora disponibile - ai sensi di quanto *infra* specificato - ad autorizzare il Centro a comunicare i risultati dello studio clinico in oggetto, mediante pubblicazione in riviste scientifiche e/o mediante relazioni in congressi scientifici.

Il Promotore si impegna, per quanto possibile, a supportare il Centro, a fornire elenchi di dati di cui sia in possesso, assistenza editoriale, scrittura di testi scientifici, analisi statistica, grafici e contatti con riviste.

A tale riguardo il Centro si impegna ad inviare al Promotore, almeno trenta giorni prima della comunicazione al pubblico, tutti gli articoli, gli *abstract* e quant'altro, che dovranno essere approvati dal Promotore e la cui pubblicazione dovrà essere concordata da entrambe le parti.

ARTICOLO 17 - VIOLAZIONE AI CRITERI DI ARRUOLAMENTO

Il Centro si impegna ad arruolare nello studio soltanto i soggetti che rispondano ai requisiti di inclusione ed esclusione relativi allo studio stesso, contenuto nel protocollo.

Qualora dei soggetti arruolati non soddisfino i criteri di inclusione ed esclusione, essi dovranno essere immediatamente esclusi dallo studio. In tal caso, in conformità a quanto previsto nell'allegato 1, non vi sarà contributo per tali soggetti.


ARTICOLO 18 - ESCLUSIONE DI RAPPORTO DI IMPIEGO

Nulla nel presente contratto configura un rapporto di impiego tra le parti.

ARTICOLO 19 - INCARICO

Entrambe le parti convengono che il presente contratto implica per il Centro la personale direzione e partecipazione nello studio da parte della Prof.ssa **Maria Stella Mura**.

Il presente studio non potrà essere affidato dal Centro a terzi senza il consenso scritto del Promotore.



ARTICOLO 20 - LEGGE VIGENTE

Il presente contratto è da considerarsi redatto in conformità con e sottoposto alle vigenti leggi italiane.

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente contratto unitamente agli allegati e al protocollo cui si riferisce, costituisce l'accordo fra le parti contraenti per la conduzione dello studio.

Qualora sorgessero conflitti d'interpretazione fra il protocollo e il presente contratto, essi saranno decisi in conformità a quest'ultimo.

Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da uno scritto firmato dalla parte nei cui confronti viene invocata.

Qualsiasi comunicazione da inviarsi ai sensi del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e inviata a mezzo raccomandata a.r., telegramma o telefax ai seguenti indirizzi:

Clinical Research Technology S.r.l.

Via S. Leonardo, Traversa Migliaro - 84131 Salerno (SA),

tel. 089/301545 - fax 089/7724155 - e-mail: atlas@cr-technology.com

e p.c.

Per comunicazioni di carattere scientifico per l'UCSC:

Istituto di Clinica delle Malattie Infettive

All'attenzione del prof. Roberto Cauda

Largo F. Vito 1 - 00168 Roma

Per comunicazioni di carattere amministrativo relative al contratto:

Servizio Ricerca

All'attenzione dell'avv. Filippo E. Leone

Largo F. Vito 1- 00168 Roma

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Direttore Generale

Dott. Alessandro Carlo Cattani

Dott. **SALVATORE COSSU**


Responsabile Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

tel 079 2830632 fax 079 2830601

L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dall'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

Le rubriche dei singoli capitoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura del presente contratto e, pertanto, di esse non dovrà tenersi conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

Il presente contratto (e così i relativi allegati) è redatto e sottoscritto in cinque originali, quattro per il Promotore e uno per il Centro.



ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto, sarà attribuita alla competenza del Tribunale di Roma. Le parti sottoscritte concordano le succitate condizioni.


Roma, li 30 NOV 2012

Il Promotore

Università Cattolica del Sacro Cuore

Il Pro Rettore Vicario


Prof. Franco Anelli



Sassari, li 14/01/2013

Il Centro

Il Direttore Generale Alessandro Carlo Cattani




Per presa visione e accettazione degli obblighi derivanti

La CRO

Clinical Research Technology S.r.l.

L'Amministratore delegato

Giovanni Cucchiara



ALLEGATO 1

PROSPETTO ECONOMICO

DETERMINAZIONE COMPENSO

Numero pazienti previsti: circa **10**

Compenso riconosciuto per ogni caso inserito e completo € 1300,00(+ IVA ove applicabile).

Ogni centro riceverà un anticipo di €1.300,00(+ IVA ove applicabile) per il primo paziente valutabile.

Sarà definito valutabile il paziente che successivamente alla baseline, abbia completato la week 4.

Per i pazienti valutabili e non completati il compenso previsto sarà riconosciuto nel seguente modo:

- il 30% del compenso totale previsto per i pazienti valutabili non completati, nel caso in cui il paziente abbia interrotto la partecipazione allo studio prima della settimana 24
- il 75% del compenso totale nel caso in cui la partecipazione venga interrotta successivamente alla settimana 24 e prima della settimana 48
- il compenso totale al raggiungimento dell'endpoint primario dello studio alla settimana 48.

Dati incompleti dei soggetti dovuti ad omissioni di esami o visite da parte dello sperimentatore non verranno considerati come valutabili e saranno esclusi dal compenso. Non vi sarà compenso per i pazienti arruolati per i quali non sono stati rispettati i criteri di inclusione ed esclusione.

Se lo studio dovesse essere sospeso, per qualsiasi ragione, prima del tempo stabilito il compenso spettante sarà calcolato sulla base dei soggetti effettivamente completati fino all'atto della sospensione.

La somma concordata include i seguenti oneri finanziari ed organizzativi:

- attività professionale dello Sperimentatore e dei suoi collaboratori inclusa la compilazione di tutta la documentazione relativa allo studio;
- utilizzo di ambienti ed apparecchiature della Centro per i fini del protocollo.
- esami strumentali e clinici dei pazienti previsti dal protocollo che non rientrino negli esami routinariamente effettuati dalla Centro, in qualità di rimborso spese per il Centro.

Per la conduzione dello studio e per tutta la sua durata saranno a diretto carico del Promotore:

- il farmaco destinato alla sperimentazione per il braccio di studio (Atazanavir);
- l'elaborazione dei dati finali, compresa l'analisi statistica e la stesura del rapporto finale;

FATTURAZIONE

E' possibile procedere alla fatturazione dei pazienti arruolati e valutabili al 31/12 di ogni anno.

La fatturazione dell'anticipo, invece, potrà essere effettuata al primo paziente valutabile.

Gli importi dovuti dovranno essere fatturati come da seguenti indicazioni:

Intestazione fattura:

Università Cattolica del Sacro Cuore

CF e P.IVA 02133120150

Spedizione fattura:

Università Cattolica del Sacro Cuore

Servizio Ricerca

Largo F. Vito, 1 00168- Roma

anticipandone una copia via fax al numero *06-30156803*

Inoltre indicare nella fattura quanto segue:

- Identificativo dello studio ATLAS a cui il pagamento si riferisce;



- Beneficiario
- Indirizzo beneficiario
- Banca di riferimento
- Codice IBAN
- Numero di telefono e nominativo della persona o ente responsabile della fatturazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario a sessanta giorni dalla data del ricevimento di regolare fattura

Roma, li _____
 Il Promotore **30 NOV. 2012**

Università Cattolica del Sacro Cuore

Il Pro Rettore Vicario

Prof. Franco Anelli

Sassari, li 14/01/2013

Il Centro

Il Direttore Generale Alessandro Carlo Cattani

Per presa visione e accettazione degli obblighi derivanti

La CRO

Clinical Research Technology S.r.l.

L'Amministratore delegato

Giovanni Cucchiara

A